

Codice A16170

D.D. 24 marzo 2015, n. 87

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo denominato "P1", ubicato in localita' Griglia nel Comune di Visone (AL).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", d'intesa con il Comune di Visone (AL) e con la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione, con nota in data 12 novembre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo denominato "P1", ubicato in località Griglia nella particella catastale n. 152 del foglio di mappa n. 5 censito al C.T. del medesimo Comune di Visone.

Il pozzo "P1", profondo 11,50 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -4,00 e -8,50 metri.

L'acqua prelevata dalla captazione, prima di essere erogata all'utenza, è sottoposta ad idoneo trattamento di disinfezione mediante impianto di clorazione ad ipoclorito di sodio.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo (pari a 12,70 l/s) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato che, tra l'altro, è in stretta connessione con il regime idrologico del torrente Visone, dal quale riceve apporti consistenti in fase di pompaggio. In particolare, è stata definita esclusivamente l'area di rispetto ristretta poiché in meno di un giorno il richiamo delle acque raggiunge già il corso d'acqua e per tempi di pompaggio superiori ad un giorno la captazione è alimentata dalle acque del torrente e quindi l'area di rispetto allargata coincide con l'alveo del torrente stesso e non si individuano ulteriori aree in vincolo esterne all'alveo. La proposta presentata, pertanto, non diversifica le zone di rispetto in ristretta ed allargata, ma ne propone una unica, che ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto, unica, di forma sub-ellittica, allungata in direzione del torrente Visone fino a contenere l'alveo del torrente stesso.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 2 – Comune di Visone (AL) – Regione Griglia – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo denominato P1 – Sovrapposizione aree di salvaguardia e mappa catastale – scala 1:1.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Visone (AL) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 7 settembre 2013.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. S.I.A.N. – Sede di Acqui Terme, con nota in data 17 luglio 2013, ha evidenziato che l'andamento storico della qualità dell'acqua dell'acquedotto a servizio del Comune di Visone risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha tuttavia subordinato il proprio parere favorevole alla necessità che l'acqua prima di essere erogata all'utenza sia sottoposta ad idoneo trattamento di disinfezione.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, con nota in data 25 ottobre 2013, ha espresso le proprie considerazioni, evidenziando alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare che sia predisposto un piano di monitoraggio delle acque del torrente Visone a monte della captazione al fine di verificare la qualità delle acque emunte dal pozzo, visto lo stretto legame esistente tra il sistema acquifero superficiale captato ed il corso d'acqua.

Il Proponente, Società Acque Potabili S.p.A., con nota in data 26 novembre 2013, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

Il Proponente ha altresì dichiarato che, data l'esiguità dell'area di salvaguardia, sui terreni ricompresi all'interno della stessa non vengono utilizzati fertilizzanti e prodotti fitosanitari e per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad un utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia del Alessandria.

Con la determinazione n. 219/46384 del 10 aprile 2006 la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Visone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "P1", ubicato in località Griglia (portata massima pari a 11,00 l/s, volume medio annuo pari a 143.000,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 4 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che il pozzo "P1" è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", in data 22 dicembre 2008 e trasmesso con nota prot. n. 46 del 13 gennaio 2009 dalla stessa Autorità d'Ambito alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;

vista la determinazione n. 219/46384 del 10 aprile 2006 con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Visone – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "P1", ubicato in località Griglia (portata massima pari a 11,00 l/s, volume medio annuo pari a 143.000,00 metri cubi);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. S.I.A.N. – Sede di Acqui Terme, in data 17 luglio 2013 – prot. n. 67328;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, in data 25 ottobre 2013 – prot. n. 97278;

vista la nota della Società Acque Potabili S.p.A. - ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio di Visone - in data 26 novembre 2013 – prot. n. 17420, di controdeduzioni al parere ARPA sopra riportato;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Visone (AL) n. 29 del 7 settembre 2013, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", in data 12 novembre 2014 – prot. n. 1286, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”

DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia del pozzo denominato “P1”, ubicato in località Griglia nel Comune di Visone (AL), è definita come risulta nell’elaborato “Tavola 2 – Comune di Visone (AL) – Regione Griglia – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo denominato P1 – Sovrapposizione aree di salvaguardia e mappa catastale – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto.
- c) Il Comune di Visone e la Provincia di Alessandria dovranno adottare tutti i necessari provvedimenti tecnici e amministrativi utili a salvaguardare il torrente Visone nei pressi ed a monte del pozzo “P1”, ed in particolare non rilasciare autorizzazioni allo scarico di reflui civili ed industriali nel medesimo torrente nel tratto interessato dall’area di salvaguardia.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Visone – Società Acque Potabili S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata e recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Acque Potabili S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa;

- provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" con frequenza da definire, il monitoraggio della qualità delle acque del torrente Visone nel tratto interferente con l'area di salvaguardia o a monte della captazione, al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti tali da provocare un degrado qualitativo del torrente stesso e della falda freatica che alimenta il pozzo.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al Proponente:
- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Visone – Società Acque Potabili S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Visone affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Graziano Volpe